

L'agriturismo e la promozione di attività compatibili con lo speciale regime di tutela delle aree protette

Alessandra Tommasini

Università degli Studi di Messina

La materia in esame è vasta e complessa per tutte le implicazioni connesse e, pur nella sinteticità dell'intervento e delimitando in questa sede il campo di osservazione ad alcuni profili di particolare interesse, ritengo comunque non sia possibile rinunciare a sviluppare le linee generali di indagine con aspirazione di completezza e sistematicità.

1. IL RUOLO MULTIFUNZIONALE DELL'AGRICOLTURA E LE AREE PROTETTE

Le aree protette costituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394¹, il patrimonio naturale del nostro paese e, in quanto capaci di esprimere e suscitare valori estetici, scientifici ed ecologici di raro pregio, devono essere preservate da alterazioni e/o manomissioni.

La legge n. 394/1991 ha proposto un modello di tutela diverso da quello della pregressa legislazione sui c.d. parchi storici, fondato in prevalenza su un regime di vincoli e divieti, accostando al concetto di conservazione dell'area quello di valorizzazione². Obiettivo quest'ultimo perseguito fortemente anche dalla recente legge 20 febbraio 2006, n. 96 (in vigore dal 31.03.2006) che, subordinando lo svolgimento dell'agriturismo al rispetto delle peculiarità paesaggistico-rurali, offre lo spunto per una rilettura sistematica del rapporto tra attività agricole (principali e connesse) con il territorio su cui insistono. Tranne che per zone ristrette di particolare valore ambientale,

1 La legge n. 394/1991 recante il titolo "legge quadro sulle aree protette", in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta le norme ordinarie della disciplina in materia di aree protette statali e regionali, "al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese" (in tal senso, art. 1, comma 1°, della stessa legge).

2 La nuova concezione di parco inteso come risorsa da valorizzare potrebbe comportare il rischio che si finisca con il negare che la protezione della natura abbia valore in sé, e che – dunque – non sia meritevole di tutela se non quando si accompagna alla possibilità di uno sviluppo economico, per quanto eco-compatibile.

la natura assolutamente incontaminata resta un mito impossibile e forse logicamente improduttivo sul piano dei valori sociali e della fruibilità, soprattutto per territori fortemente antropizzati. Del resto, l'uomo può essere e divenire custode responsabile (o autoreponsabile) della natura, oltre che trarvi proficue occasioni per la propria sopravvivenza; sovente l'abbandono determina non solo la perdita di tradizioni e valori culturali preziosi, ma anche un più intenso degrado dell'ambiente. (Casadei 2001, p. 78). L'art. 1 bis, comma 1°, della L. 394/1991, introdotto dall'art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 426, ha previsto la promozione di accordi di programma³ per lo sviluppo – all'interno delle aree protette – di “azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale”. Ad una prima riflessione, gli obiettivi protezionistici propri di tali aree sembrerebbero essere in contraddizione con le finalità produttive dell'agricoltura; in realtà, non contrastano con gli attuali principi della politica agricola volta a promuovere una agricoltura multifunzionale. Impedire attività compatibili con le vocazioni naturali del territorio a chi volesse effettivamente realizzarle sarebbe ingiusto e forse controproducente, oltre che in netta contrapposizione con le logiche di sviluppo e di sostegno all'agricoltura. Anche sul piano europeo, le scelte di politica agricola (pure quelle legate al mercato globalizzato che sembrano distanti dalla dimensione territoriale e locale) sono orientate a riconoscere all'agricoltura un ruolo polifunzionale: territoriale, economico, ambientale e sociale. Infatti, non solo si sostengono forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela del paesaggio e delle risorse naturali, ma si promuovono nuove attività (non agricole) integrative di quelle tradizionali con l'obiettivo, per un verso, di diversificare l'economia rurale, e, per l'altro, di accrescere la competitività del settore nonché di migliorare l'ambiente e la qualità della vita nelle zone rurali⁴. In una moderna considerazione dell'agricoltura, la gestione del suolo agro-silvo-pastorale non è finalizzata esclusivamente alla produzione di beni vegetali o animali ma pure alla produzione di servizi che attuano benefici ecologici. Scopi questi (ed è, invero, l'ipotesi più frequente) realizzabili attraverso attività sinergiche, soprattutto in quelle zone rilevanti sotto il profilo ambientale ma più povere sul piano strettamente produttivo, nelle quali può costituire un vantaggio trarre adeguato corrispettivo dai servizi di tipo ecologico per integrare il reddito tradizionale. Siffatti obiettivi saranno ancor più facilmente raggiungibili se l'area protetta ha un collegamento diretto con il resto del territorio e del paesaggio che la contiene, divenendo così parte di un sistema e di una rete integrata. Tale collegamento può essere rappre-

3 Gli accordi di programma sono promossi dal Ministro dell'ambiente con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati presenti in ciascun sistema territoriale ove si colloca il parco.

4 Sono queste le linee di sviluppo oggetto del sostegno comunitario erogato dal FEASR (regolamento n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005) e considerate come prioritarie dall'Unione. Per completezza, si precisa che le strategie per lo sviluppo rurale e le relative priorità per gli anni 2007-2013 sono state definite dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, secondo criteri di partenariato e di collaborazione tra Stati membri e Commissione, sulla base di piani strategici nazionali.

sentato, ad esempio, da “corridoi” ecologici con altre aree naturali, da connessioni dirette con territori che presentano elementi di naturalità sufficienti e che offrono spazi per scambi, disponibilità alimentari, luoghi di rifugio, fondamentali per mantenere ed arricchire la biodiversità presente. È ipotesi frequente che molti privati decidano di mantenere la loro proprietà senza fare alcun intervento sul territorio, limitandosi esclusivamente a valorizzarne la naturalità con l’affidamento della gestione ad enti o associazioni di settore o sviluppando accordi per l’inserimento in aree già protette o da proteggere. Altri, invece, si orientano nel senso di utilizzare parte della proprietà per attività produttive e destinare il resto del fondo ad una gestione più naturalistica, oppure ancora decidono di integrare entrambe le scelte, facendo accordi con soggetti gestori di aree protette per conservare le caratteristiche, i valori, le risorse del proprio territorio, mossi da precise ragioni di opportunità: mantenere inalterato nel tempo il proprio patrimonio ed, al tempo stesso, contribuire alla tutela dell’ambiente⁵.

2. LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PROTETTE E LE ATTIVITÀ AGRICOLE COMPATIBILI

Se la sostenibilità va perseguita come valore, essa diventa un’esigenza ancora più pressante in zone naturali dal fragile equilibrio come le aree protette⁶. Ed in questa ottica, è intervenuto nel corso degli anni il legislatore con la legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394, modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi interventi in campo ambientale”, che, mirando alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, ha riconosciuto la possibilità di svolgere attività agricole nelle aree protette. Il regime vincolistico viene integrato con una visione dinamica che favorisce gli investimenti, l’attività di impresa, la creatività nella prospettiva della realizzazione di un

5 Appare evidente come sia necessario sostenere i privati in tali scelte, veicolando contributi e incentivi collegati alla proprietà dei suoli per quelle attività volte al mantenimento ed al miglioramento degli ambienti naturali, favorendo sgravi fiscali, facilitazioni utili a potenziare il sistema ed a migliorare la gestione.

6 Il processo di integrazione tra aree protette ed attività compatibili presuppone azioni irrinunciabili: eliminazione di ogni intervento che possa alterare il paesaggio e l’ambiente naturale, salvaguardia della flora spontanea e di quella originaria (boschi secolari, siepi storiche, grandi alberi), riduzione di ogni fonte di disturbo diretto alla fauna e tutela di quest’ultima. Sono auspicabili ai fini della realizzazione di detto processo di integrazione: attività di ripristino delle condizioni naturali, favorendo i processi ecologici spontanei e il recupero di habitat come siepi, boschi, stagni; di restauro degli edifici presenti con tecniche e materiali ecologici, ottimizzazione delle risorse per evitare sprechi, utilizzo di materiali non inquinanti e nocivi, mantenimento o ripristino di strutture per la fauna (ad esempio, tegole e tetti per nidi di uccelli). Infine tra le attività che possono essere sostenute si possono annoverare: l’incrementazione della biodiversità con collocazione di mangiatoie o abbeveratoi per la fauna, recupero di varietà arboree tipiche locali e /o a rischio, riduzione della frammentazione degli habitat, favorendo la ricostituzione di corridoi biologici per la dispersione della biodiversità (siepi, prati naturali, radure), creazione di stagni o prati allagati, sostituzione, ove possibile, di recinzioni metalliche con muretti a secco (habitat per molti animali) o recinzioni che permettano gli spostamenti della fauna selvatica, eliminazione di pali telefonici e tralicci delle linee elettriche con interrimento in collaborazione con gli enti di riferimento.

perfetto accordo sinergico tra uomo e natura anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici, storici. La necessità di contemperare le esigenze impone di individuare quali siano le attività compatibili con il regime delle aree protette ed entro quali limiti le stesse possano essere svolte. A tal fine, occorre ricordare che all'interno dell'area protetta⁷ è possibile distinguere zone omogenee variamente classificate e dunque considerate, a seconda dei casi, a maggiore o minore intensità di tutela. Più precisamente, è il Piano per il parco, disciplinato dall'art. 12 L. 394/1991 (come modificato dall'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 426)⁸, lo strumento attraverso il quale sono individuate le aree aventi vocazione diversificata e sono specificati gli usi cui le stesse possono essere destinate in relazione alle tipologie fissate dal legislatore. Il Piano prevede quattro zone ad intensità di tutela man mano decrescente: le riserve integrali, ove l'ambiente naturale deve essere conservato con esclusione di qualsivoglia intervento; le riserve orientate in cui sono consentite le "utilizzazioni produttive tradizionali" (ad es. raccolta, esercitata a livello familiare, della legna e dei prodotti in generale del bosco e del sottobosco) nonché la "realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie" (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti); le aree di protezione dove vi è la possibilità di esercitare – secondo usi tradizionali e metodi di agricoltura biologica – l'impresa agro-silvo-pastorale, l'attività di pesca, di raccolta dei prodotti naturali oltre ad essere incoraggiata la produzione artigianale di qualità; le aree di promozione economica e sociale in cui sono ammesse tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e volte al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Ai sensi dell'art. 11 L. 394/1991 (come modificato dalla L. 426/1998), destinato a dettare le modalità di attuazione del piano è il regolamento del parco adottato dall'Ente Parco in contemporanea all'approvazione del piano stesso e, comunque, non oltre sei mesi. Il regolamento, sempre in vista della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale, elenca più specificatamente le attività che possono essere svolte all'interno dell'area protetta, quali, ad esempio, attività artigianali, commerciali⁹, di servizio, agro-silvo-pastorali, sportive, ricreative ed edu-

7 La legge n. 394/1991 definisce i territori limitrofi ai parchi nazionali ed alle riserve naturali come "aree contigue", abbandonando così la terminologia tradizionale utilizzata dalla legislazione relativa ai parchi nazionali cosiddetti storici che qualificava le aree esterne ai parchi come aree pre-parco. Quelle che oggi vengono definite come aree contigue hanno acquistato una rilevanza giuridica ad opera del legislatore che ha ritenuto di dovere tutelare anche le stesse per garantire un giusto equilibrio tra il parco e la cerchia esterna dei territori. Ovvio è, come è facile intuire, che il grado di protezione che dovrà essere assicurato alla disciplina disposta per le aree contigue non potrà essere più restrittiva della protezione assicurata all'interno del parco, anche rispetto alle aree oggetto di minor tutela secondo la zonizzazione prevista dalla legge.

8 Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 12, "il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione".

9 Al termine attività "commerciali" non si deve attribuire il significato tecnico-giuridico di cui all'art. 2195 c.c. che si riferisce a qualsiasi attività economica non agraria, ivi compresa quella industriale, bensì quello più ristretto di attività intermediaria nella circolazione dei beni. Con la conseguenza che non possono essere svolte all'interno dell'area protetta attività industriali, restando il settore secondario della manifattura limitato alle più ridotte dimensioni dell'artigianato.

cative, di ricerca scientifica e biosanitaria. Al comma 2 bis (aggiunto dall'art. 2 L. 426/1998) del detto art. 11, si prevede poi l'esercizio anche di "attività particolari", collegate agli usi, ai costumi, alle consuetudini delle popolazioni residenti sul territorio che concilino l'interesse del parco con le attività degli abitanti locali in quanto non lesive, oltre che delle loro tradizioni, della tutela dei luoghi. Il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, previsto dall'art. 14 L. 394/1991, completa ed integra, nel rispetto delle finalità e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la programmazione relativa all'area protetta. Tra le tante iniziative indicate dal piano pluriennale spiccano, al 3° comma, oltre alla promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali, pure quelle volte a favorire lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse, con evidente *favor* per le attività agrituristiche.

Alla luce di quanto detto, non vi è dubbio che le attività considerate come possibili all'interno di un'area protetta siano le più varie anche se quelle agro-silvo-pastorali sono certamente le più rilevanti, non tanto per l'entità dei risultati economici quanto piuttosto per l'incidenza sulla gestione del territorio, coinvolgendone la parte di gran lunga più ampia e perché tendenzialmente meglio compatibili con le esigenze ecologico-ambientali del sistema (Casadei 2001, p. 80).

Il termine agro-silvo-pastorale comprende, almeno in linea di massima, l'intero universo agrario con esclusione semplicemente di quelle attività che per tecniche, per lo svolgimento particolarmente intensivo nonché per il loro carattere fortemente inquinante rappresentano un serio pericolo per l'ambiente (in tale ottica, sarebbero ammissibili gli allevamenti collegati all'attività di coltivazione e non, ad esempio, quelli senza terra). Stante la già menzionata classificazione delle aree protette, si può desumere che l'attività agro-silvo-pastorale, anche se meno offensiva rispetto alle altre, non può essere svolta nelle riserve integrali; essa, viceversa, può trovare spazio in quelle generali orientate, sia pure nel rispetto dei modi tradizionali ed evitando metodologie innovative e tecnologiche proprie dell'agricoltura moderna e competitiva. In queste ultime zone, sono altresì ammesse trasformazioni agrarie concretantesi in avvicendamenti di colture e mutamenti degli ordinamenti produttivi, sempre nei limiti della gestione tradizionale, mentre sono vietate le trasformazioni del territorio, intese come mutamento di destinazione. Pure nelle aree di protezione è previsto che le attività agro-silvo-pastorali, di pesca, di raccolta dei prodotti naturali (frutti spontanei) possano continuare, purché secondo gli usi tradizionali¹⁰ e metodi di produzione biologica¹¹. Comprensibilmente, stante il grado inferiore di tutela previsto per la zona, il legislatore ha attuato, rispetto a quanto statuito a proposito delle riserve generali orientate, riferimenti specifici a diversi tipi di attività, aumentando il novero di quelle consentite. Tanto è vero che sono certamente attività agricole compatibili con le aree

10 Nel tentativo di interpretare la norma, non sembra si possa trovare una differenza plausibile di significato tra l'aggettivo "tradizionale" usato a proposito delle riserve generali orientate e la locuzione "secondo gli usi tradizionali" previsto per le aree di protezione.

11 È facile intuire come sia netto il distacco tra coloro che operano nel parco come produttori tradizionali rispetto a quelli, dotati di specifiche conoscenze tecniche anche per fare fronte agli adempimenti burocratici previsti dalla disciplina comunitaria, che possono attuare metodi biologici.

protette quelle svolte dalle aziende biologiche che si occupano sia di coltivazione sia di allevamento. Infine, nelle aree di promozione economica e sociale, seppur nei limiti indicati dalla legge, vi è la massima libertà consentita per lo svolgimento delle attività produttive, per cui accanto a quelle agro-silvo-pastorali si potranno svolgere molte altre anche non aventi natura strettamente produttiva. Nell'intero territorio compreso all'interno dell'area protetta, fatta eccezione per le zone di promozione economica e sociale, sembra debba valere il divieto di nuove costruzioni, sia edifici rurali di tipo abitativo sia annessi agricoli, pur se necessari per l'esercizio della coltivazione, della selvicoltura, dell'allevamento di animali ed attività conesse.

Le pratiche produttive agricole, ove possibili, devono essere esercitate tenendo conto dell'assetto ecologico del territorio, diversificato nelle sue varie componenti biologiche, botaniche e zoologiche. In questa prospettiva, l'elemento fondiario rappresenta di nuovo il fattore essenziale per impostare la produzione dell'organizzazione aziendale con metodi di corretta tecnica colturale, tali da evitare danni ambientali. E così, la scelta delle combinazioni produttive, la destinazione delle superfici alla coltivazione di piante o all'allevamento di animali, non potrà non essere condizionata dalla sequenza degli avvicendamenti colturali, dal controllo dell'erosione, dalla perdita di elementi nutritivi del suolo, dalla valorizzazione del materiale vegetale locale, dall'incoraggiamento alla selezione di varietà tipiche (Masini 2001, p. 741). Ovvio è che tutti gli interventi in funzione della conduzione del fondo e della produzione agricola restano sottoposti ad un preventivo nulla osta dell'Ente Parco, tanto è vero che tutte le volte in cui le attività agro-silvo-pastorali dovessero svolgersi in difformità rispetto alle prescrizioni del piano, del regolamento e dello stesso nulla osta, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività e ordinata la riduzione in pristino (Masini 1992, p. 141). In qualunque zona vengano ad essere svolte, comunque, le iniziative agrarie non sono esonerate in via generale da tutti i divieti cui sono assoggettate le altre attività¹², fatta eccezione per quello relativo alla raccolta dei prodotti vegetali ed alla riduzione delle specie animali, ma solo allorché l'intervento sulla fauna serve a ripristinare equilibri ecologici turbati dall'eccessivo incremento di determinate specie a danno di altre.

3. L'AGRITURISMO NELLE AREE PROTETTE

In vista dello sviluppo rurale, tra le iniziative non strettamente agricole da incentivare, un ruolo estremamente importante soprattutto negli ultimi anni è stato

12 Ai sensi dell'art. 11, 3° comma, L. 394/1991, nei parchi è fatto divieto di svolgere attività e realizzare opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con riguardo alla flora, alla fauna protette ed ai rispettivi habitat. Sono, in particolare, vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali; l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale; l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche nonché l'asportazione di minerali; la modifica del regime delle acque; l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; l'uso di fuochi all'aperto; il sorvolo di veivoli non autorizzati.

assegnato alle attività turistiche le quali, in zone altamente vulnerabili che richiedono una stretta protezione, devono essere ristrette ad un minimo sostenibile ed assicurare il rispetto dell'integrità degli ecosistemi e degli habitat dove si svolgono, in accordo con gli obiettivi definiti nell'istituzione delle aree protette stesse.

Sullo sfondo di un turismo legato alle tematiche ambientali e della sostenibilità, si è recentemente rinnovato un intenso interesse, sia da parte degli operatori agricoli sia da parte della domanda turistica, verso l'agriturismo; la proliferazione di queste iniziative ha contribuito a mutare profondamente l'atteggiamento degli agricoltori nei confronti della salvaguardia del patrimonio naturalistico oltre a rappresentare un esempio concreto di attività compatibile con la conservazione e la tutela dell'ambiente, preservandolo dal degrado. Stimolare la crescita degli agriturismi all'interno delle aree protette costituisce una esperienza estremamente positiva sia per l'operatore agrituristico sia per l'ambiente naturale in cui lo stesso si trova ad agire. Il primo, infatti, come è facile intuire, non solo avrà la possibilità di integrare i redditi aziendali ottenendo introiti supplementari rispetto a quelli derivanti dalle attività tradizionali (così – implicitamente – contrastando l'abbandono delle aree rurali), ma potrà altresì valorizzare la qualità della propria offerta rendendola maggiormente competitiva sul mercato oltre che creare forme di collegamento con altri operatori della zona, amministrazioni pubbliche o gestori privati delle aree protette, in modo da realizzare una proposta turistica integrata. Le aree parco, invece, dal canto loro, potranno avvantaggiarsi dalla diffusione della conoscenza del ricco patrimonio culturale-ambientale italiano e dalla sensibilizzazione dei potenziali ospiti nei confronti della conservazione della natura, sui temi del risparmio energetico, smaltimento rifiuti e della gestione ecologica delle strutture ricettive ivi insediate. Come è facile intuire, l'attività di agriturismo può essere svolta soltanto all'interno dell'area di promozione economica e sociale che, pertanto, non è solo una zona di protezione faunistica e floristica, acquistando piuttosto una fisionomia decisamente complessa in cui oltre alle finalità estetico-ambientali e scientifiche sono riconoscibili anche fini economici ed educativi. Dopo molteplici interventi normativi settoriali, la legge n. 96/2006 ha delineato un quadro d'insieme delle attività, espressamente incluse nella definizione di attività agrituristica, come l'ospitalità, la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione e vendita di prodotti tipici e mescita di vino, l'organizzazione di eventi culturali, manifestazioni sportive, ricreative, didattiche, escursionistiche e di ippoturismo. E non solo, in quanto, pur ripercorrendo nella struttura e nella impostazione la legge quadro n. 730/1985 e le modifiche introdotte dal D.lgs.vo 228/2001, la legge n. 96/2006, all'art. 3, contiene significativi segnali di novità, indicando, ad esempio, tra le sue finalità, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali delle aree rurali, la diversificazione delle attività, il recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e paesaggistico ambientali. In questa prospettiva, per quanto resti sempre un'attività connessa all'attività agricola tradizionale, si assiste ad una sorta di ampliamento del concetto di agriturismo, fino a questo momento legato ai valori della campagna, verso la più ampia nozione di turismo rurale, volto a sostenere ed incentivare le risorse turistiche peculiari dello spazio rurale in cui viene ad essere esercitato. La legge di riforma 96/2006 esprime pienamente le potenzialità del turismo rurale, tese, per l'appunto a

tutelare le risorse specifiche di ciascun territorio: l'agricoltura eno-gastronomica tipica (fra le novità più rilevanti della nuova legge si evidenzia un più stretto collegamento della ristorazione ai prodotti agricoli del territorio, ed in particolare, a quelli riconosciuti DOP e IGP), il paesaggio agrario ed i piccoli centri storici, l'ambiente naturale, l'artigianato tradizionale, la cultura ed il folclore (Albisinni 2002, p. 548). L'art. 4 della L. 96/2006, nel dettare i criteri ed i limiti dell'attività agrituristica, specifica, al quinto comma, che le attività ricreative o culturali possono anche svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità ed alla somministrazione di pasti e bevande ma solo "in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale" (con l'offerta, ad esempio, di un corredo di cartine, guide utili al riconoscimento della flora e della fauna; con la presentazione – attraverso il supporto di diapositive – delle bellezze del territorio; con la predisposizione di una biblioteca tematica con libri, pubblicazioni, attrezzature informatiche). Emerge evidentemente come il legislatore, nel disciplinare l'attività di agriturismo, favorisca tutte le iniziative a difesa del suolo, dell'ambiente, della cultura rurale, delle produzioni tipiche e di qualità, del patrimonio edilizio rurale sempre nel rispetto delle peculiarità paesaggistiche. Sono tutte finalità inerenti alle attività agricole rurali, svolte in ambienti naturali ed estranee all'agricoltura di tipo industriale (Magno 2006, p. 291); il che si concilia perfettamente con le esigenze e le finalità che si intendono perseguire all'interno delle aree protette.

4. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto le aree protette siano sottoposte a vincoli e limiti, esse offrono – per altri versi – indiscutibili vantaggi tra i quali vi è, ad esempio, quello secondo cui, ai sensi del 4° comma dell'art. 14 L. 394/1991, l'Ente parco può concedere "l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco". Conseguente che l'agricoltura, nello svolgimento di attività sia principali sia connesse, sia se rivolta alla produzione di beni o di servizi (attività agrituristiche), potrà usufruire dei rilevanti benefici derivanti dall'uso del nome e dell'emblema del parco, dai quali, ovviamente, restano esclusi gli operatori agricoli al di fuori dell'area protetta. Come se ciò non bastasse, le attività agricole e forestali nonché l'agriturismo assumono all'interno dell'area protetta importanza tale da essere considerate dall'art. 7 L. 394/1991 prioritarie nella concessione di finanziamenti da parte dell'Unione europea. Ed oltre a dette misure di sostegno, è stata pure prevista nell'art. 15, comma 2, della stessa legge, la corresponsione di indennizzi volti a ristorare i nocuenti derivanti dai vincoli imposti all'esercizio delle attività all'interno delle aree protette e ad incentivare nelle stesse una presenza umana di salvaguardia e custodia. Il legislatore, in buona sostanza, ha fornito tutti gli strumenti necessari per agevolare la ricordata integrazione tra l'uomo e la natura, anche con la trasformazione del sistema dei valori tipico del mondo rurale in un sistema di servizi, progetti e nuove prospettive per le future generazioni. Offrire la possibilità di svolgere attività

strettamente agricole e non (come l'agriturismo) è stato un modo per potere rilanciare il comparto agricolo ed il mondo rurale nelle aree soggette ad uno speciale regime di protezione, creando un effetto certamente trainante anche sull'economia del territorio nel suo complesso.

BIBLIOGRAFIA

- Abrami A. (2000). *Il regime giuridico delle aree protette*. Torino.
- Abrami A. (2003). Parchi e riserve nazionali e regionali. In: Costato (a cura di) *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*. Padova, Cedam.
- Albisinni F. (2000). Regole del fare e parchi nella disciplina del territorio rurale: dai beni alle attività. *Dir. e giur. agr. amb.*: 293-300.
- Albisinni F. (2001). Commento all'art. 3 (attività agrituristiche) del d.lgs. 228/2001. *Le Nuove leggi civ. comm.*: 740-754.
- Albisinni F. (2002). Aree protette e sviluppo rurale: luoghi e regole dell'impresa. *Dir. e giur. agr. amb.*: 546-553.
- Albisinni F. (2003). Attività agriturstica e provenienza aziendale dei prodotti. *Dir e giur. agr. amb.*: 197-203.
- Casadei E. (2001). La disciplina delle attività agricole nelle aree protette. *Dir. e giur. agr. amb.*: 77-87.
- Francario L. e Paoloni L. (2002). Commento all'art. 3 (attività agrituristiche) del d.lgs. 228/2001. *Riv. dir. agr.*: 256-274.
- La Torre M. (2006). Linee di tendenza e problematiche nella legge di riforma dell'agriturismo. *Diritto del Turismo*: 105-109.
- Magno P. (2006). Brevi osservazioni sulla nuova disciplina dell'agriturismo: la società di agriturismo. *Dir. e giur. agr. alim. e amb.*: 290-293.
- Masini S. (1992). L'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree naturali protette. *Giur. agr. it.*: 137-143.
- Masini S. (1998). Tutela di interessi ambientali ed agriturismo. *Dir. e giur. agr. amb.*: 500-501.
- Masini S. (2001). Agricoltura e aree protette: dalla legge quadro al decreto di "orientamento" (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228). *Dir. e giur. agr. amb.*: 737-741.

